

*marinello*  
25538-19



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da  
Vito Di Nicola - Presidente -  
Emanuela Gai  
Alessio Scarcella  
Gianni Filippo Reynaud  
Alessandro M. Andronio - Relatore -

*AGR*  
Sent. n. 371  
u.p. 14 febbraio 2019  
R.G. n. 41852/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato in (omissis)

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 4 giugno 2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore, avv. (omissis), anche in sostituzione dell'avv. (omissis)

(omissis).

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 4 giugno 2018, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 27 ottobre 2017 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt.: a) 110 cod. pen., 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere - di concerto con altri imputati - ricevuto e detenuto a fini di spaccio e trasportato a bordo di un'auto un quantitativo di stupefacente del tipo cocaina pari a non meno di 105 grammi (quello rinvenuto e sequestrato); b) 61, n. 2), e 337 cod. pen., perché, in occasione dell'alt intimato da personale della Polizia di Stato con segnali luminosi e sonori della sirena e con paletta segnaletica, per impedire l'atto di controllo da parte dei pubblici ufficiali e costringendoli così nell'inseguimento per diversi chilometri ad esporsi al pericolo per portare a termine il proprio dovere, intentava una fuga a velocità elevatissima nel traffico cittadino, ponendo in essere pericolose manovre, tentando di investire l'auto della Polizia

*AR*

per impedire di essere bloccato; con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di procurarsi la fuga e l'impunità del reato di cui al capo a); c) 81, 590 *bis*, quinto comma, 61, n. 2), 61, n. 3), 589 *bis*, quinto comma, n. 1), e ottavo comma, cod. pen., perché, ponendo in essere le manovre descritte nel capo precedente, perdeva per colpa grave il controllo del mezzo, che impattava su un muro di cemento e precipitava per diversi metri in un greto sottostante, cagionando la morte di uno dei passeggeri posteriori e lesioni (per uno gravi) agli altri due passeggeri; con colpa cosciente e per ottenere la fuga e l'impunità del reato di cui al capo a). Il Gup aveva dichiarato di non doversi procedere contro (omissis) in relazione al reato di lesioni personali stradali gravi in danno di (omissis) perché, riqualificato il fatto nei termini dell'art. 590, primo comma, cod. pen., l'azione penale non doveva essere iniziata per assenza di querela; non aveva riconosciuto la continuazione tra i reati dei capi a) e b), da un lato, e quelli del capo c), dall'altro. La Corte d'appello ha escluso la fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., rideterminando la pena per i delitti di cui al capo c), in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha presentato, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di ricorso, la difesa censura - in relazione al capo c) dell'imputazione - la violazione degli artt. 81, 590 *bis*, quinto comma, 61, n. 2), 61, n. 3), 589 *bis*, quinto comma, n. 1), e ottavo comma, cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione a quanto dedotto con il primo motivo di appello circa l'errata applicazione del disposto di cui all'articolo 586 cod. pen. da parte del giudice di primo grado.

Secondo la difesa, il giudice, pur condividendo in linea di principio la tesi difensiva, aveva applicato il disposto di cui all'art. 586 cod. pen., non in relazione agli artt. 589 e 590 cod. pen. - richiamati dalla norma - ma in relazione agli articoli 589 *bis* e 590 *bis* - non richiamati dalla norma - aumentando corrispondentemente la pena. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe ommesso la motivazione in relazione alla ritenuta errata qualificazione giuridica dei fatti che avrebbero dovuto trovare regolamentazione nell'ambito del combinato disposto di cui agli artt. 586, 589 e 590 cod. pen., concentrandosi essenzialmente sul profilo della pena, disattendendo la richiesta principale.

2.2. - Con un secondo motivo di ricorso - strettamente connesso al primo e anch'esso riferito al capo c) dell'imputazione - la difesa censura la violazione degli artt. 81, 590 *bis*, quinto comma, 61, n. 2), 61, n. 3), 589 *bis*, quinto comma, n. 1), e ottavo comma, cod. pen. e l'errata qualificazione giuridica del fatto in relazione a quanto dedotto con il primo motivo di appello circa l'applicabilità nel caso di specie del combinato disposto degli articoli 586, 589 e 590 cod. pen. Secondo la difesa, sebbene sia il giudice di primo grado, sia la Corte territoriale abbiano ritenuto applicabile la fattispecie di cui all'art. 586

cod. pen., arrivando correttamente ad espungere, ancorché solo in secondo grado, il corrispondente aumento di pena, dalla lettura di entrambe le pronunce e dallo stesso capo di imputazione, emergerebbe che l'imputato ha opposto resistenza all'inseguimento degli agenti di pubblica sicurezza, ponendo in essere una serie di manovre spericolate finalizzate ad evitare l'arresto che hanno poi provocato l'uscita fuori strada della vettura e – quale evento pacificamente non voluto – la morte di uno dei passeggeri e il ferimento di un altro. A parere della difesa, le spericolate manovre di guida, che dovrebbero rappresentare la violazione alle norme del codice della strada richieste per l'applicabilità degli artt. 589 *bis* e 590 *bis*, sono ancor prima elemento costitutivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, inoltre, le condotte previste dagli articoli 589 *bis* e 590 *bis*, prescindono dalla precedente commissione di un delitto doloso di cui non devono essere conseguenza, risultando sufficiente che il soggetto violi le norme della circolazione stradale, cagionando per colpa la morte o le lesioni di una persona.

2.3. – Con un terzo motivo di ricorso, la difesa censura il mancato riconoscimento della continuazione fra i reati ascritti ai capi *a*) e *b*) dell'imputazione (già riuniti ex art. 81 cpv. dal Giudice di primo grado), e quelli di cui al capo *c*). La difesa ricorda che la condotta tenuta dall'imputato alla guida ha determinato la contestata resistenza a pubblico ufficiale, che il giudice ha posto in continuazione con il reato di detenzione di sostanza stupefacente, applicando inoltre l'art. 61, n. 2), cod. pen., risultando evidente che l'un reato era stato commesso per occultare l'altro o comunque per assicurarne il profitto. Il giudice di primo grado ha, invece, affermato che tali reati non costituiscono l'antecedente logico giuridico degli ulteriori reati di cui agli articoli 589 *bis* e 590 *bis*, in quanto vi sarebbe incompatibilità logica tra l'istituto disciplinato dall'art. 81 cod. pen. ed il reato colposo. La difesa avrebbe quindi rappresentato alla Corte territoriale che tale regola subiva una deroga in applicazione della previsione di cui all'art. 61, n. 3), cod. pen. e che, nel caso di specie, il riconoscimento da parte del Giudice dell'applicazione della circostanza aggravante suddetta aveva reso ingiustificata la mancata applicazione dell'istituto della continuazione, disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. Dunque, sarebbe perfettamente applicabile l'istituto della continuazione, non nel senso di un disegno criminoso precisamente programmato *ab origine* in tutte le sue componenti ma di un progetto criminoso concepito nelle sue linee essenziali ed arricchito, all'occorrenza, da condotte ancillari ideologicamente previste come possibili nello sviluppo logico degli eventi.

2.4. – Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in data 22 gennaio 2019.

Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la difesa ribadisce come l'applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 589 *bis* e 590 *bis* ha determinato un trattamento

sanzionatorio peggiore rispetto a quello che sarebbe stato applicato qualora l'aumento ex art. 586 cod. pen. fosse stato calcolato sulla pena prevista per i delitti di cui agli artt. 589 e 590, correttamente richiamati dall'art. 586 cod. pen. A parere della difesa, le fattispecie di cui agli artt. 589 *bis* e 590 *bis* sarebbero autonome e non di certo ipotesi aggravate dei delitti di cui agli artt. 589 e 590.

Con riguardo al terzo motivo, la difesa sottolinea che il giudice di appello, pur ritenendo di non applicare la continuazione tra i delitti di cui al capo c) e gli altri contestati a (omissis), avrebbe comunque dovuto riconoscere il concorso formale tra il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e quelli contestati al capo c), in quanto l'imputato, commettendo il delitto di resistenza a pubblico ufficiale per mezzo delle condotte già descritte, ha contemporaneamente cagionato la morte e le lesioni di alcuni occupanti dell'auto da lui condotta, come conseguenza diretta e non voluta delle condotte costituenti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1. - Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura l'erronea qualificazione dei reati e l'erronea applicazione dell'art. 586 cod. pen., sono infondati.

L'imputato lamenta la mancata applicazione degli artt. 586, 589 e 590 cod. pen. in luogo dell'applicazione degli artt. 589 *bis* e 590 *bis* operata dalla Corte d'appello, la quale ha escluso l'applicazione dell'art. 586 ma ha ritenuto i fatti qualificati come 589 *bis* e 590 *bis*. Così argomentando, non considera, però, che *le fattispecie di lesioni e omicidio stradale - ricorrenti nel caso di specie - sono disciplinate dal 589 bis e 590 bis che sono speciali rispetto al 589 e 590 cod. pen., in quanto si riferiscono a condotte tenute «con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale»*. Di tale assetto normativo deve tenersi conto nell'interpretazione dell'art. 586, il quale dispone che, quando da un fatto preveduto come doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate; ovvero dispone che il soggetto risponda, oltre che del delitto doloso commesso, anche, a titolo di colpa, dell'evento non voluto. Deve dunque affermarsi che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - *l'art. 586 non prevede per ogni categoria di omicidio e lesioni colpose l'automatica applicazione dell'art. 589 e 590, ma solo che, qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali disposizioni, le relative pene siano aumentate. Quando, invece, i fatti sono sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, l'aumento di pena previsto dall'art. 586 non si applica, perché esso trova applicazione solo se sono configurabili i reati di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen.*

La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo nel caso di specie l'applicazione dell'art. 586 in relazione agli artt. 589 *bis* e 590 *bis* cod. pen.

3.2. - Il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta il mancato riconoscimento della continuazione fra i reati ascritti ai capi *a*) e *b*) dell'imputazione, da un lato, e quelli di cui al capo *c*), dall'altro, è, invece, fondato.

Non vi è dubbio che «l'unicità del disegno criminoso» di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. mal si concili con i reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente e la condotta non perciò considerarsi finalizzata all'evento stesso. Deve però considerarsi che a tale principio fa eccezione il caso in cui l'agente abbia posto in essere il reato colposo agendo nonostante la previsione dell'evento, nel quale, quindi, è contestata la circostanza aggravante della colpa con previsione di cui all'art. 61, n. 3), cod. pen. (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 3579/2007 del 29/11/2006, Rv. 236018 - 01; Sez. 4, n. 626 del 29/11/2006).

La Corte d'appello, nel richiamare la sola giurisprudenza di legittimità riferita all'ipotesi generale dell'incompatibilità della continuazione con i reati colposi, non ha tenuto conto delle circostanze del caso concreto, pur avendo riconosciuto e applicato l'aumento di pena *ex art. 61, n. 3), cod. pen.* per la colpa cosciente, riscontrata nella circostanza che le manovre compiute a più riprese da (omissis) erano talmente dissennate da metterlo in condizione di prevedere la morte e le lesioni dei passeggeri.

4. - La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata, limitatamente all'omesso riconoscimento dell'istituto della continuazione fra i reati ascritti ai capi *a*) e *b*) dell'imputazione e quelli di cui al capo *c*), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, con libertà di esito. Il ricorso deve essere, nel resto, rigettato.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione dell'art. 81 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronio



Il Presidente

Vito Di Nicola

